

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1998

**relativa all'irrogazione di un'ammenda per mancata notifica
e per aver posto in essere una concentrazione
in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1
del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio
(caso IV/M.920 - SAMSUNG/AST)**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese¹, modificato dall'Atto di adesione della Finlandia, dell'Austria e della Svezia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera b),

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il loro punto di vista relativamente alle obiezioni sollevate dalla Commissione,

visto il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni,

considerando quanto segue:

1. In data 22 aprile 1997, l'impresa Samsung Electronics Co., Ltd (in appresso "Samsung") ha notificato alla Commissione la propria intenzione di realizzare un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (in appresso "regolamento sulle concentrazioni"), acquisendo il controllo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni, della società AST Research, Inc. (nel prosieguo "AST") per mezzo di un'offerta pubblica di acquisto resa nota il 14 aprile 1997. La notifica è stata dichiarata incompleta in data 24 aprile 1997 e Samsung è stata invitata a fornire ulteriori informazioni. In data 28 aprile 1997, la Commissione si è ritenuta soddisfatta delle informazioni ricevute ed ha dichiarato completa la notifica. In data 21 aprile 1997 le parti notificanti avevano presentato una domanda di deroga all'obbligo di non porre in essere la concentrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni, domanda che è stata poi ritirata con lettera del 7 maggio 1997.
2. Dopo aver vagliato la notifica, la Commissione ha dichiarato, con decisione del 26 maggio 1997², che l'operazione che ne era l'oggetto rientrava nell'ambito di

¹ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata in GU L 257 del 21.09.1990, pag. 13.

² GU C 203 del 3.7.1997, pag. 3.

applicazione del regolamento sulle concentrazioni e non ha sollevato seri dubbi circa la compatibilità della stessa con il mercato comune e con il funzionamento dell'Accordo SEE. Nella stessa decisione (punto 5) la Commissione ha fatto riferimento alla possibilità di infliggere un'ammenda alle parti per tardiva notifica, in forza dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni.

3. Le informazioni in possesso della Commissione confermavano, in modo indiscutibile, che Samsung aveva già acquisito il controllo di AST, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni (cfr. punti da 5 a 8 della presente decisione), nel gennaio 1996. Samsung non ha osservato né l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, il quale dispone che una operazione di concentrazione di dimensione comunitaria debba essere notificata alla Commissione entro una settimana dall'acquisizione di una partecipazione di controllo, né l'articolo 7, paragrafo 1, secondo il quale una concentrazione che ricade nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni non può essere realizzata anteriormente alla notifica o prima che siano trascorse tre settimane dalla suddetta notifica.
4. In data 19 giugno 1997 la Commissione ha inviato a Samsung una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni, al fine di dare all'impresa l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni stesse prima dell'eventuale adozione di una decisione in forza dell'articolo 14 del medesimo regolamento.

Il 14 luglio 1997 Samsung ha risposto alla comunicazione delle obiezioni chiedendo un'audizione ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 3384/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994³ ("regolamento di applicazione"), relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento sulle concentrazioni. L'audizione ha avuto luogo il 23 settembre 1997.

In data 20 gennaio 1998 è stato consultato il comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese, come disposto dall'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni.

I. ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO

5. Il 16 aprile 1997, Samsung ha spontaneamente informato la Commissione di una possibile infrazione all'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, che avrebbe commesso all'atto dell'acquisizione di una partecipazione di controllo nella società AST.
6. Il 22 aprile 1997, Samsung ha notificato alla Commissione l'operazione in questione, ma il 24 aprile 1997 la notifica è stata dichiarata incompleta in quanto non indicava con esattezza quando Samsung avesse assunto il controllo di AST. Al momento della notifica, Samsung deteneva già una partecipazione del 45,4% del capitale frazionato di AST e la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della società. Conseguentemente, i servizi della Commissione hanno richiesto alcuni

³ GUL 377 del 21.12.1994, pag. 1.

documenti sottoscritti da Samsung e AST, nel quadro dell'Accordo di alleanza strategica, fin dal febbraio 1995. Le parti hanno presentato i documenti richiesti il 28 aprile 1997, data in cui la notifica è divenuta effettiva.

7. Si possono formulare le seguenti conclusioni per quanto riguarda la data a partire dalla quale Samsung ha esercitato un'influenza determinante su AST:
 - a) È possibile che Samsung avesse già, di fatto, il controllo di AST perlomeno dal luglio 1995, in quanto sembra che Samsung esercitasse una influenza determinante in tutti i settori di attività strategica di AST, a seguito degli accordi allora sottoscritti tra le due società⁴. Inoltre, nel momento stesso in cui tali accordi venivano stipulati, Samsung forniva ad AST un sostegno finanziario, contribuendo alla copertura delle perdite di quest'ultima⁵. Tuttavia il numero di amministratori che Samsung poteva nominare, in forza dello *Stockholder Agreement*, non poteva superare la maggioranza meno uno del numero autorizzato di amministratori. La Commissione non è in possesso di sufficienti prove a dimostrazione del fatto che Samsung abbia acquisito il controllo di AST, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni, nel luglio 1995.
 - b) Il 21 dicembre 1995, a seguito delle continue perdite di gestione e dei conseguenti problemi di liquidità di AST, Samsung e AST hanno concluso un ulteriore accordo di sostegno (*Additional Support Agreement*), in virtù del quale Samsung accettava di garantire una linea di credito bancario a favore di AST per un importo di 200 milioni di USD e di portare a 100 milioni di USD la linea di credito di AST nei confronti di Samsung in relazione all'attività di vendita. In cambio di tale apporto supplementare, AST ha concesso a Samsung un'opzione di acquisto di altre 4 400 000 azioni ordinarie. Parallelamente alla conclusione del menzionato accordo di sostegno, Samsung e AST hanno sottoscritto la prima modifica allo *Stockholder Agreement*. Tale modifica permetteva a Samsung di esercitare il diritto di voto relativo alle azioni ordinarie di AST per nominare il numero di membri del consiglio di amministrazione che le competeva, con la condizione che almeno tre membri rimanessero indipendenti. Tale modifica, tuttavia, garantiva altresì che Samsung non potesse acquisire più del 49,9% delle azioni in circolazione di AST fino al 15 dicembre 1998, senza il previo consenso della maggioranza degli amministratori indipendenti. La Commissione non possiede prove sufficienti per dimostrare che nel dicembre 1995 Samsung deteneva il controllo di AST ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni, in particolare a causa delle restrizioni imposte a Samsung in relazione alla proprietà del capitale.

⁴ Strategic Alliance Agreement (27 febbraio 1995), Stock Purchase Agreement (27 febbraio 1995), prima modifica allo Stock Purchase Agreement (1° giugno 1995), Patent Cross Licence Agreement (31 luglio 1995), Component Sales Agreement (31 luglio 1995), Joint Development and Technical Co-operation Agreement (31 luglio 1995), seconda modifica allo Stock Purchase Agreement (29 luglio 1995) e Stockholder Agreement (31 luglio 1995).

⁵ AST ha cominciato a trovarsi in difficoltà finanziaria all'inizio degli anni '90 ed ha subito successivamente perdite nette negli anni civili 1994, 1995 e 1996 per un importo di circa 800 milioni di USD.

- c) Nel gennaio 1996, Samsung ha esercitato il diritto di voto in modo da nominare 6 degli 11 membri del consiglio di amministrazione di AST. Grazie a tale maggioranza e conformemente all'Atto costitutivo⁶ e allo Statuto⁷ di AST, Samsung era in grado di determinare le attività commerciali strategiche di AST e, quindi, ne ha assunto il controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni. Nella lettera del 7 maggio 1997 con la quale hanno ritirato la domanda di deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni, le parti hanno riconosciuto che Samsung aveva già acquisito il controllo nel gennaio 1996⁸. In altri documenti esaminati dalla Commissione, sembrerebbe che le parti dessero per scontato che esistesse tra le società una situazione comparabile al controllo ai sensi del regolamento sulle concentrazioni già prima della notifica, ma non risulta possibile individuare con precisione quando sia avvenuta tale assunzione del controllo⁹. Il controllo da parte di Samsung, comprovato dalla maggioranza detenuta in seno al Consiglio di amministrazione di AST, è stato consolidato nell'agosto 1996 quando Samsung ha assunto la carica di presidente e di direttore generale (Chief Executive Officer) nel consiglio di amministrazione di AST.
- d) In data 13 dicembre 1996, Samsung e AST hanno concluso un secondo *Additional Support Agreement*, in forza del quale Samsung ha accettato di garantire una linea di credito bancario per un importo di 100 milioni di USD. In cambio di tale ulteriore aiuto, AST ha emesso a favore di Samsung 500.000 azioni privilegiate senza diritto di voto.
- e) All'inizio del mese di gennaio 1997, Samsung ha informato i consiglieri indipendenti del CdA di AST della possibilità di acquisire il 100% del capitale proprio di AST. A seguito di negoziazioni, il 14 aprile 1997 Samsung ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto, vertente su tutte le azioni ordinarie in circolazione di AST.
8. Sulla base degli elementi di cui sopra si può concludere che, come stabilito dalla Commissione nella decisione del 26 maggio 1997 e come riconosciuto dalle parti, l'acquisizione del controllo di AST da parte di Samsung, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni, è avvenuta al più tardi nel gennaio 1996.

⁶ Articolo 5, lettera a), del *Restated certificate of incorporation of AST, Exhibit A* del Stock Purchase Agreement sottoscritto da AST e Samsung e datato 27 febbraio 1995: "Le attività e gli affari della società devono essere gestiti dal Consiglio di amministrazione ovvero sotto la sua direzione"

⁷ Articolo 3, del capo 8 dello Statuto societario di AST, modificato il 31 luglio 1995: "... il quorum per le deliberazioni in tutte le riunioni del consiglio di amministrazione è costituito dalla maggioranza dei membri ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei membri presenti in una riunione nella quale il quorum è raggiunto costituisce un atto del consiglio di amministrazione".

⁸ "Come stabilito in occasione della nostra riunione del 30 aprile 1997, le parti notificanti ritirano con la presente la loro domanda di deroga all'obbligo di non porre in atto l'operazione che ha avuto luogo nel gennaio 1996."

⁹ Vedasi, ad esempio, un protocollo pre-notifica datato 16 aprile 1996, la notifica dell'operazione delle parti il 22 aprile 1997 e la risposta alla comunicazione delle obiezioni il 14 luglio 1997.

II. NATURA DELL'INFRAZIONE

9. La suddetta acquisizione costituiva una concentrazione di dimensione comunitaria soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni¹⁰. Tuttavia l'operazione è stata notificata soltanto il 22 aprile 1997. Samsung ha pertanto violato l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni.
10. Samsung ha sempre sostenuto che si trattava di un'omissione o di un errore che sarebbe stato commesso per mancanza di familiarità dei suoi rappresentanti locali in California con la definizione comunitaria di concentrazione. La Commissione ha riconosciuto che non vi era alcuna intenzione deliberata di eludere il regolamento. Tuttavia, è evidente che le disposizioni del regolamento si applicano non soltanto alle infrazioni intenzionali, ma anche alle omissioni che risultino da una negligenza.
11. Samsung sostiene che, nel decidere in merito all'eventuale applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, si debba operare una distinzione tra le omissioni commesse inavvertitamente e quelle intenzionali. Il regolamento sulle concentrazioni non contiene però alcun elemento che consenta di operare una tale distinzione e l'articolo 14 si riferisce esplicitamente ai casi di negligenza. Il criterio della presenza o meno di malafede può invece essere tenuto in considerazione quando si deve determinare l'importo dell'ammenda, in quanto l'articolo 14, paragrafo 3 prevede che la Commissione tenga conto della natura e della gravità dell'infrazione.
12. Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che, in quanto società multinazionale con attività molto importanti in Europa, Samsung non potesse ignorare la necessità di conformarsi alle norme comunitarie in materia di controllo delle concentrazioni. Ciò vale, con ogni probabilità, per tutte le imprese di dimensioni tali da superare le soglie stabilite dall'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni.
13. Samsung è anche dell'opinione che l'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni dovrebbe essere applicato soltanto quando le parti coinvolte in una operazione di concentrazione agiscano in malafede, o quando l'omissione sia il risultato di una grave negligenza ovvero la mancata notifica abbia conseguenze negative specifiche e non trascurabili per la concorrenza. Samsung ritiene che i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni non possano essere pertinenti entrambi in un caso simile, in quanto è naturale che le imprese che omettono di notificare una concentrazione intenzionalmente o per negligenza portino poi a termine l'operazione.
14. La Commissione non è d'accordo nel ritenere che sussista una simile motivazione per non applicare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera b). Le infrazioni di cui all'uno o all'altro dei paragrafi in questione possono avere un impatto molto diverso sul mercato. È per tale ragione che il legislatore ha previsto diverse ammende in funzione delle diverse situazioni concrete.

¹⁰ Cfr. paragrafo 6 della decisione della Commissione del 26 maggio 1997.

15. È vero che un'impresa che ometta di notificare, e pertanto violi l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), porta generalmente a termine l'operazione in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, si possono avverare situazioni in cui sia applicabile solo il paragrafo 1, lettera a), ad esempio quando un'impresa che abbia ommesso di notificare una concentrazione non riesca successivamente a portare a termine l'operazione. Il paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 14 può essere applicato quando un'impresa osservi l'obbligo di notifica ma non si conformi ad altre disposizioni, ad esempio l'attesa di un periodo di tre settimane dalla notifica prima di realizzare l'operazione. Nel primo caso, l'impresa viola l'obbligo di notifica preventiva previsto per le concentrazioni di dimensione comunitaria, rimettendo così in questione la possibilità di esercitare un controllo efficace su tali operazioni; stando al regolamento sulle concentrazioni, tale violazione è soggetta ad un'ammenda di importo compreso tra 1.000 a 50.000 ECU. Nel secondo caso l'infrazione è potenzialmente più grave; pertanto, l'ammenda prevista è più elevata e può raggiungere il 10% del fatturato dell'impresa interessata. Un'infrazione di tale natura minaccia le fondamenta stesse del sistema comunitario di controllo delle concentrazioni, la cui funzione consiste nel prevenire i danni duraturi causati alla concorrenza attraverso operazioni strutturali che ricadono nel suo ambito di applicazione. Per conseguire tale finalità, la Commissione ha il potere di esaminare le fusioni e le acquisizioni del controllo prima che esse siano effettivamente poste in essere.
16. Samsung, quindi, ha ommesso, per negligenza, di notificare una concentrazione in violazione dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni ed ha realizzato la stessa in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1.

III. OPPORTUNITÀ DI INFLIGGERE UN'AMMENDA

17. L'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni stabilisce che la Commissione *può*, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese che, tra l'altro, violino l'articolo 4 e l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni.
18. Samsung fa presente che la Commissione dovrebbe adottare una politica di clemenza nel caso di mancate notifiche involontarie che non hanno conseguenze negative per la concorrenza e nel caso in cui le parti richiamino spontaneamente l'attenzione della Commissione sull'errore commesso e cerchino di porvi rimedio. Samsung ritiene che infliggere sanzioni in simili circostanze sia controproducente, in quanto la Commissione rischia di indurre le imprese a non rimediare più volontariamente agli errori per tema di vedersi infliggere una ammenda. La Commissione ritiene che, nelle circostanze descritte da Samsung, ossia in caso di omessa notifica per negligenza di un'operazione di concentrazione che non comporti conseguenze negative per la concorrenza ed in una situazione di non complessa determinazione del controllo, un'impresa abbia tutto l'interesse ad informare la Commissione ed a notificare l'operazione avvenuta, come è stato effettivamente fatto da Samsung. Ciò facendo l'impresa corre sì il rischio di vedersi infliggere dalla Commissione un'ammenda, relativamente modesta (in funzione delle circostanze del caso) ma, al contempo, evita le conseguenze più gravi di una decisione, adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni, in cui sia accertato che l'impresa ha agito in malafede. Le imprese devono parimenti essere consapevoli che per un'impresa

importante che superi la soglia definita per la dimensione comunitaria sarà relativamente difficile non essere scoperta in un momento successivo. Tali imprese potrebbero in seguito partecipare ad altre operazioni o concentrazioni di dimensione comunitaria e, in particolare nel caso di imprese comuni aventi carattere di concentrazione costituite con terzi, essere obbligate alla notifica dalle controparti; esse si troverebbero in quel momento a dover rispondere delle omissioni passate. Inoltre, i concorrenti e gli altri operatori del mercato in questione potrebbero informare la Commissione di un'operazione di concentrazione non notificata¹¹. Conseguentemente, non sarebbe ragionevole per un'impresa di tale rilievo e natura cercare di dissimulare alla Commissione le passate omissioni. Ne consegue che non vi è alcuna necessità obiettiva di essere clementi in una situazione del genere.

19. Nell'ambito delle considerazioni circa la politica da adottare, Samsung ha fatto riferimento ad altri sistemi di controllo delle concentrazioni ed in particolare alla politica perseguita negli Stati Uniti dalla *Federal Trade Commission* ai sensi della legge *Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act* del 1976. Ma le conclusioni alle quali perviene Samsung in merito alla politica statunitense, sempre che questa sia stata correttamente interpretata, non possono trovare applicazione nel quadro del sistema di controllo delle concentrazioni comunitario a causa delle differenze nelle impostazioni legislative, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo di notifica ed il periodo di attesa da rispettare. Inoltre, non è chiaro se la mancata notifica da parte di Samsung sarebbe stata giudicata dal sistema statunitense come il risultato di una semplice negligenza. Infatti, il termine di "controllo" che viene utilizzato nelle disposizioni della legge *Hart-Scott-Rodino* comprende anche il potere contrattuale di designare la maggioranza degli amministratori di una società¹².
20. Samsung sostiene anche che la Commissione non dovrebbe irrogare sanzioni in mancanza di evidenti precedenti e che la Commissione non ha mai definito una politica in materia di imposizione di ammende nel quadro del sistema di controllo delle concentrazioni comunitarie. Samsung sostiene che, per analogia con la comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese¹³, dovrebbe esistere una politica di clemenza per quanto riguarda i casi di mancata notifica involontaria di una concentrazione che non ha effetti negativi per la concorrenza. La Commissione ritiene che il testo dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni sia particolarmente chiaro per quanto attiene al campo di applicazione ed ai poteri accordati alla Commissione stessa. Inoltre, è evidente che la comunicazione della Commissione relativa alla non imposizione o alla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese mira a tutelare interessi sotto il profilo della concorrenza diversi da quelli considerati dall'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni. Ad ogni modo, la Commissione intende tener conto, considerandolo come un'attenuante, del fatto che

¹¹ Nella fattispecie, un concorrente ha reso noto in una risposta ad una lettera inviata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni che Samsung controllava AST prima dell'acquisizione della partecipazione totale di AST, avvenuta con l'offerta pubblica di acquisto annunciata il 14 aprile 1997.

¹² Sec. 801 (b) (1).

¹³ GU n. C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

Samsung ha ammesso di aver commesso l'infrazione ed ha collaborato alle indagini della Commissione.

21. La Commissione è del parere che si debba infliggere un'ammenda a Samsung, tenuto conto in particolare del fatto che la mancata notifica e l'esecuzione dell'operazione senza l'autorizzazione della Commissione hanno avuto durata prolungata (cfr. sezione IV) e che per una società multinazionale come Samsung tali omissioni costituiscono un caso di negligenza manifesta sul quale non si può soprassedere. La Commissione ha il dovere di salvaguardare il principio fondamentale secondo il quale le imprese devono essere dissuase dal porre in essere concentrazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni senza la debita notifica e, conseguentemente, occorre che si avvalga dei poteri conferitile a tal fine dal Consiglio.
22. Per questi motivi la Commissione considera necessario infliggere un'ammenda a Samsung in virtù dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni.

IV. IMPORTO DELLE AMMENDE

23. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 ECU, tra l'altro quando, intenzionalmente o per negligenza, omettano di notificare un'operazione di concentrazione.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2 essa può infliggere ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dalle imprese interessate alle imprese che tra l'altro, intenzionalmente o per negligenza, realizzino un'operazione di concentrazione prima di averla notificata.

24. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione deve, nel determinare l'ammontare dell'ammenda, tener conto del tipo e della gravità dell'infrazione.
25. La natura delle infrazioni commesse nella fattispecie è stata illustrata nella sezione II. Samsung ha omesso di notificare alla Commissione una concentrazione di dimensione comunitaria nel termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni. Inoltre, Samsung ha posto in essere la concentrazione prima della notifica obbligatoria (violando così l'articolo 7, paragrafo 1). La Commissione ha esposto nella sezione III le ragioni per le quali considera, nel caso specifico, che sia opportuno infliggere una sanzione a Samsung per le infrazioni commesse.
26. Nel valutare la gravità dell'infrazione e, quindi, nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto della durata dell'infrazione e di una serie di circostanze attenuanti ed aggravanti.
27. **Durata**

La mancata notifica e la conseguente realizzazione dell'operazione di concentrazione senza l'autorizzazione della Commissione hanno avuto durata significativa. Nell'ipotesi più favorevole per Samsung, l'infrazione si è protratta dal gennaio 1996 (come stabilito dalla Commissione nella sua decisione del 26 maggio

1997) fino all'aprile 1997 (quando Samsung ha informato per la prima volta la Commissione della mancata notifica). Su questa base, per calcolare l'ammontare dell'ammenda la Commissione prenderà come riferimento un periodo di 14 mesi.

28. **Circostanze attenuanti**

Si può tener conto delle seguenti circostanze attenuanti:

- 1) L'inosservanza dell'obbligo di notifica a tempo debito e la realizzazione della concentrazione non hanno avuto conseguenze nocive per la concorrenza. Tale fatto è stato verificato presso concorrenti ai quali sono state richieste informazioni, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni e la Commissione ne ha preso atto nella sua decisione del 26 maggio 1997. La quota del mercato comunitario detenuta da AST nel settore dei personal computer rappresenta circa il 2,5% mentre le vendite di Samsung nella Comunità sono trascurabili. L'operazione proposta non dà quindi origine ad alcuna sovrapposizione. Ad eccezione di una lieve flessione della quota di mercato di AST, la posizione di mercato delle parti riunite non è cambiata in modo sensibile negli ultimi tre anni.
- 2) Samsung ha volontariamente informato la Commissione dell'errore commesso, prima che essa venisse a sapere dell'infrazione, e successivamente ha notificato l'operazione.
- 3) Samsung ha riconosciuto di aver commesso un'infrazione ed ha cooperato con la Commissione nel corso dell'indagine.
- 4) Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, la notifica tardiva e la realizzazione della concentrazione senza autorizzazione della Commissione non erano intese ad aggirare il controllo della Commissione, ma sono derivate da mera negligenza.
- 5) La presente decisione costituisce la prima decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni e il presente caso costituisce la prima infrazione al regolamento sulle concentrazioni commessa da Samsung.

29. **Circostanze aggravanti**

Si può tener conto delle seguenti circostanze aggravanti:

- 1) Samsung è una società importante che svolge attività considerevoli in Europa¹⁴ e non può ignorare le norme comunitarie in materia di controllo delle concentrazioni.
- 2) La determinazione del momento dell'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni non richiedeva, nella fattispecie, un'analisi dei fatti o una valutazione giuridica complessa.

¹⁴ Il volume d'affari complessivo riferito all'UE è di [cifra omessa: segreto aziendale] ECU nel 1996.

30. Conseguentemente, al fine di sanzionare le infrazioni sopra descritte e di evitare che si riproducano e tenuto conto delle circostanze del caso considerato, e soprattutto del fatto che si tratta della prima volta che viene applicato l'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione considera opportuno infliggere un'ammenda per un importo di

5 000 ECU ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

2 000 ECU per ciascuno dei 14 mesi di ritardo in relazione all'infrazione punita ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

L'importo complessivo dell'ammenda è dunque di 33 000 ECU.

31. Il rapporto tra l'importo dell'ammenda inflitta ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e quella inflitta ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) è considerato appropriato alla luce delle specifiche circostanze del presente caso e non costituisce un precedente vincolante ai fini di qualsiasi futuro caso di applicazione dell'articolo 14.

32. Il calcolo dell'ammenda inflitta ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) sulla base del numero dei mesi è considerato appropriato alla luce delle specifiche circostanze del presente caso e non costituisce un precedente vincolante ai fini di qualsiasi futuro caso di applicazione dell'articolo 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

1. In virtù dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4064/89, è inflitta a Samsung una ammenda per l'importo di 5 000 ECU per non aver notificato un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 di detto regolamento.
2. In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 è inflitta a Samsung una ammenda per l'importo di 28 000 ECU per aver realizzato una concentrazione in violazione all'articolo 7 di detto regolamento.

Articolo 2

L'importo corrispondente alle ammende di cui all'articolo 1 va versato, entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione, alla Commissione delle Comunità europee sul conto n. 310-093300043-43 presso la Banque Bruxelles-Lambert, Agence européenne, Rond-Point Schuman 5, B-1040 Bruxelles.

Articolo 3

L'impresa

SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd
Samsung Main Building
250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Chung-Ku
Seoul, Corea 100-742

è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione